



# STATUTO

Adottato dall'Assemblea Straordinaria del 17/05/2011

Atto Notaio Dott. Stefano Giuriani del 17/05/2011  
repertorio n. 35.855 – raccolta n. 18.286

Registrato a Como il 09/06/2011 - n. 6526 - serie 1T

Protocollato dall'Ufficio Registro Imprese di Como il 10/06/2011 - n. 1276

Lo Statuto è costituito da numero 39 articoli.

# STATUTO

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO SOCIALE

#### **Art. 1 Denominazione**

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "Consorzio per l'Acquedotto Industriale del Lago di Como - società cooperativa a responsabilità limitata", in abbreviato "Acquedotto Industriale soc. coop a r. l.".

#### **Art. 2 Sede**

La società ha sede in Como e il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale e istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e unità operative locali anche altrove nel territorio dello Stato italiano.

#### **Art. 3 Durata**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

#### **Art. 4 Scopo mutualistico**

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo l'approvvigionamento ai soci di acqua non potabile o potabilizzata a tariffe fissate, di norma annualmente, dal Consiglio di Amministrazione differenziate unicamente per:

- zone omogenee di utenti;
- tipo/qualità di acqua erogata;

- modalità e condizioni di prelievo.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. In tal caso la vendita di acque verrà effettuata a tariffe fissate dal Consiglio di Amministrazione che ne indicherà anche le modalità e le condizioni di erogazione.

**Art. 5 Oggetto sociale**

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e l'interesse dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

A) - lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione di acquedotti, nonché di tutte le opere, le apparecchiature, gli impianti necessari ed opportuni per la derivazione, il convogliamento, il trasporto e la potabilizzazione di acque non potabili del Lago di Como o comunque provenienti da altre fonti, quali acque superficiali e sotterranee nonché di acque risultanti da ricicli e/o riutilizzi ;

B) - l'erogazione, la potabilizzazione, la riciclazione, il riutilizzo e la vendita delle acque di cui al precedente punto A).

La società, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari , ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Essa potrà promuovere ed aderire ad intese convenzionate con Enti pubblici o privati aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

## TITOLO II

### **SOCI COOPERATORI - OBBLIGHI - RECESSO - ESCLUSIONE - EREDI**

#### **Art. 6 Soci cooperatori**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi dell'art. 2527 c.c. possono essere ammessi quali nuovi soci tutti coloro -persone giuridiche e fisiche, associazioni, Enti pubblici o privati ed Istituzioni- che, in base alla capacità degli impianti ed alla estensione della rete di distribuzione esistente si obbligano contrattualmente a prelevare dall'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. acqua non potabile o potabilizzata di cui necessitano in modo continuo e non transitorio e in quantità non inferiore a 10 mc/g di acqua non potabile e 1 mc/g di acqua potabilizzata. Possono anche essere ammessi quali nuovi soci coloro che necessitano di acqua per il servizio antincendio.

Condizione di ammissibilità, nel caso di obbligo di approvvigionarsi di acque non potabili, è che tale obbligo sia assunto in esclusiva, salvo espresse deroghe del Consiglio di Amministrazione, a favore dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. o comunque per il tramite dello stesso nonché, sempre salvo espresse deroghe del Consiglio di Amministrazione, di cessare ogni emungimento di acque superficiali o sotterranee non appena l'Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. possa garantire una sufficiente ed idonea erogazione di acqua non potabile.

In nessun caso possono divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

#### **Art. 7 Domanda di ammissione**

Chi intende diventare socio, dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della sede di essa, della condizione professionale;
- c) l'assunzione dell'impegno al versamento della quota azionaria non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

Se trattasi di società, associazione od Ente, nella domanda dovranno essere indicati:

- a) la ragione o denominazione sociale, la data di costituzione, la sede, l'attività svolta e il codice fiscale o partita I.V.A.;
- b) le generalità e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- d) l'obbligo di sottoscrizione e versamento della quota azionaria non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

In ogni caso nella domanda il richiedente dovrà:

- a) indicare il fabbisogno giornaliero ed annuo di acque che intende utilizzare e il tipo di utilizzo delle medesime;
- b) dichiarare di essere a conoscenza e di approvare lo Statuto della società e di impegnarsi alla sua perfetta osservanza nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) sottoscrivere la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 e 34 del presente Statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul Libro dei Soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 Obblighi dei Soci**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati a:

- a) sottoscrivere la quota azionaria di partecipazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, uguale per tutti i soci;
- b) versare l'importo della quota azionaria sottoscritta e ogni altro importo che sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci;
- c) versare alla società fondi in conto capitale infruttiferi di interessi ovvero finanziamenti sia a titolo fruttifero che infruttifero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge deliberati dall'Assemblea dei soci in relazione agli investimenti della società nei limiti anche soggettivi, alle condizioni e modalità determinati nella relativa delibera assembleare.

Tali somme sono costituite pure a garanzia del pieno ed esatto adempimento di ogni obbligo assunto dal socio in dipendenza dello Statuto sociale e di ogni altro rapporto o ragione.

Dalle dette somme può essere prelevato quanto necessario per l'estinzione di eventuali partite insolute del socio; in questo caso le somme medesime devono essere immediatamente e a semplice richiesta reintegrate dal socio.

Nel caso in cui, secondo la legge e lo Statuto, il socio cessa di far parte della società, le somme di cui sopra saranno rimborsate, fermi gli obblighi contrattuali, nei limiti, alle condizioni e nel tempo in cui deve essere rimborsata la quota sociale ed unitamente ad essa e sempre che il socio non abbia partite in sospeso debitorie o in contestazione con la società;

- d) stipulare e rinnovare alle scadenze, ove tenuto, il contratto di fornitura delle acque;
- e) permettere nell'ambito della propria azienda e per tutto il tempo che le esigenze tecniche richiederanno le ispezioni ed i controlli, che saranno ritenuti utili o necessari dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi tecnici da esso nominati, allo scopo di acquisire le informazioni e gli elementi atti alla misurazione della quantità di acqua di cui essa azienda si approvvigiona nonché alla determinazione delle fonti di approvvigionamento dell'acqua stessa e della compatibilità dell'impianto interno dell'utente con le esigenze generali dell'Acquedotto Industriale soc. coop. a r. l.;
- f) osservare pienamente lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

**Art. 9 Recesso del Socio**

Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi tassativamente previsti dalla legge, unicamente quando cessi di avvalersi del servizio di acquedotto e il recesso stesso non sia, a giudizio insindacabile dell'Organo amministrativo, in contrasto con gli interessi della società e degli altri soci. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste nei successivi artt. 33 e 34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che il contratto di utenza disponga diversamente.

**Art. 10 Esclusione del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso, tenuto in ogni caso conto dell'interesse della società e degli altri soci:

- a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- b) quando non esegua in tutto o in parte i pagamenti alla società comunque dovuti.

In tali casi il socio deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata ad adempiere ai suoi obblighi e l'esclusione può aver luogo soltanto quando sia trascorso infruttuosamente un mese dal detto invito;

- c) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto, del contratto di cui al successivo art. 25, del Regolamento, oppure le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;

- d) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi della società;

- e) quando eserciti, personalmente o entrando a far parte di altre imprese od enti anche a mezzo di interposte persone, attività in concorrenza o comunque in contrasto con quella svolta dalla società;

- f) quando abbia perso i requisiti per l'ammissione o quando cessi per qualsiasi causa di avvalersi del servizio consortile di acquedotto.

La deliberazione di esclusione viene presa dal Consiglio di Amministrazione e comunicata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato il quale può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 33 e 34, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.



**Art. 11 Delibere di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 33 e 34 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

**Art. 12 Liquidazione della quota sociale**

I soci receduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate secondo il loro valore nominale o il minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualifica di socio, oltre al rimborso dei versamenti in conto capitale o a titolo di finanziamento. Il relativo pagamento verrà fatto normalmente nei termini stabiliti dall'art. 2535 c.c.. Peraltro l'Organo amministrativo potrà dedurre tale pagamento in compensazione quando il socio receduto abbia altre partite debitorie a qualunque titolo verso la società e, tenuto conto delle esigenze della società medesima, fissare termini di pagamento diversi da quelli stabiliti dall'art. 2535 c.c., 3° comma purchè entro quelli stabiliti dalla stessa norma, ultimo periodo.

Non compete alcun diritto di liquidazione della quota azionaria o dei versamenti effettuati in conto capitale al socio escluso.

**Art. 13 Morte del socio**

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di

liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dal quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra di loro che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi II e III, del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società acconsenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

#### **Art. 14 Termini di decadenza, limitazione al rimborso**

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 15 Organi**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

**Art. 16 Assemblee**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo - nella sede sociale o altrove purchè in Italia -, la data e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In deroga al comma precedente l'assemblea può essere anche convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi anche telematici che comunque garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 17 Funzioni dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) nomina l'Organo amministrativo;
- 3) nomina i sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo contabile:
- 4) stabilisce il compenso dei sindaci e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) approva i Regolamenti interni ai sensi dell'art. 2521, comma 5;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al successivo art. 31.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e su altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

**Art. 18 Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del Giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 19 Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno peraltro fatte a maggioranza relativa per appello nominale e per scheda segreta.

#### **Art. 20 Voto**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Qualora l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per esteso la deliberazione proposta, il voto può essere dato anche per mezzo di lettera raccomandata o telegramma, messaggio fax o posta elettronica spediti rispettivamente otto e cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

#### **Art. 21 Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice

Presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 22 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri da eleggersi esclusivamente fra i soci e mandatari di persone giuridiche socie.

L'assemblea ne determina il numero prima della nomina.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà sollecitamente venire convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Gli amministratori, anche se investiti di particolari cariche, prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese e salva diversa delibera assembleare.

**Art. 23**

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente ed un vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito o che si trovi per una particolare questione in conflitto di interessi con la società.

Il Consiglio può nominare altresì un segretario anche estraneo alla società.

**Art. 24 Convocazioni e deliberazioni**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in tempo utile affinché gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere, visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la successiva sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

**Art. 25 Competenze e poteri dell'Organo amministrativo**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo elaborerà in conformità ai principi sanciti nel presente Statuto un contratto tipo al fine di uniformare i rapporti di utenza tra la società e i soci e provvederà al suo aggiornamento qualora esigenze tecniche, normative o amministrative lo richiedano. L'Organo amministrativo potrà fissare penali a carico dei soci morosi o inadempienti.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi

componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'Ordine del Giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'Ordine del Giorno.

#### **Art. 26 Rappresentanza**

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo

#### **Art. 27 Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.



I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### **Art. 28 Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del Codice Civile l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E RISTORNI**

##### **Art. 29**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci deceduti;

c) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla precedente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

### **Art. 30 Vincoli sulle azioni**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

### **Art. 31 Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, comma 1°, lettera a) del Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, fermo restando che in nessun caso possono essere

distribuite riserve ai soci operatori.

**Art. 32 Ristorni**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni verranno ripartiti tra i soci operatori con delibera assembleare a' sensi dell'art. 2545 sexies c.c. in proporzione ai corrispettivi di utenza dovuti da ciascun socio.

**TITOLO V**

**CONTROVERSIE**

**Art. 33 Clausola arbitrale**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003 nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione espressa della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa accettazione della clausola di cui al comma precedente.

**Art. 34**

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto o di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicazioni alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 35 Scioglimento anticipato**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 36**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà

devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 37**

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### **Art. 38**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **Art. 39**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina della società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

=====

## **INDICE DEI TITOLI**

### **TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO SOCIALE pag. 2

### **TITOLO II**

SOCI COOPERATORI - OBBLIGHI - RECESSO - ESCLUSIONE – EREDI pag. 4

### **TITOLO III**

ORGANI SOCIALI pag. 10

### **TITOLO IV**

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E RISTORNI pag. 17

### **TITOLO V**

CONTROVERSIE pag. 19

### **TITOLO VI**

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE pag. 20

### **TITOLO VII**

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI pag. 21